



ALL. "A"  
ALLA DCC n. 38  
DEL 28/12/2016

**COMUNE DI ROMANENGO**  
**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.05.2010**

INTEGRATO E RIAPPROVATO CON D.C.C. n. 38 del 28.12.2016

### Riferimenti normativi:

- a) Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- b) Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
- c) Regolamento d'Igiene
- d) Regolamento Edilizio
- e) Piano di zonizzazione acustica, Delibera n°5 del 23 gennaio 2008
- f) Criteri comunali per la somministrazione di alimenti e bevande
- g) Codice Penale art.659
- h) D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, (art.50 e 54 comma 4 e 6)
- i) Legge 8 giugno 1990 n°142
- j) Legge 24 novembre 1981, n°689
- k) Legge Quadro su inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n°447
- l) Legge Quadro in materia di animali da affezione 14 agosto 1991 n°281
- m) Legge Regionale Lombardia 20 luglio 2006 n°16, Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione, B.U.R. 25/7/2006 n°30
- n) Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 luglio 2007, N°16
- o) Ordinanze Ministeriali

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento

### **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE**

Art. 6 – Salvaguardia del vivere in comunità: comportamenti vietati

Art. 7 – Accensione di fuochi

Art. 8 – Divieto di campeggio libero

### **TITOLO III – SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO**

Art. 9 – Divieti

Art. 10 – Verde privato

### **TITOLO IV – IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Art. 11 – Manutenzione delle facciate degli edifici

Art. 12 – Produzione di esalazioni gas e vapori nauseanti o inquinanti

### **TITOLO V – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

Art. 13 – Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell'abitato

Art. 14 – Sgombero della neve

### **TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art. 15 – Sorgenti sonore

Art. 16 – Locali pubblici

Art. 17 – Schiamazzi

Art. 18 - Animali molesti

## **TITOLO VII – SUOLO PUBBLICO**

Art. 19 – Occupazione di suolo pubblico

Art. 20 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 21 – Traslochi

Art.22 – Manifestazioni

Art.23 – Esposizione temporanea di merci

## **TITOLO VIII – DISCIPLINA IN MATERIA DI ANIMALI**

Art. 24 – Principi generali

Art. 25 – Benessere degli animali

Art. 26 – Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 27 – Detenzione di cani

Art. 28 – Circolazione di cani

Art.29 – Obbligo di raccolta di escrementi

## **TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE**

Art. 30 – Mediazione sociale

## **TITOLO X – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 31 – Entrata in vigore

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Competenze attuative e gestionali

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti e attività che influiscono sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita, l'ambiente, gli animali e consentire la più ampia fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

### Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.

E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

### Art. 3 - VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale dell'Unione dei Fontanili, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.

### Art.4 - DEFINIZIONI

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio comprese le gallerie, i portici gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni summenzionati.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive autorizzazioni o concessioni.

Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'utilizzo, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventive autorizzazioni o concessioni.

#### Art. 5 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con apposita istanza indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.

Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:

- a) senza pregiudizio dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
- c) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.

Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio o concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma1, del Regolamento.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

## TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

### Art. 6 - SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITA' E COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, religiosi e di culto, facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
- e) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
- f) è vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- g) lanciare o abbandonare sul suolo pubblico volantini o simili, ovvero depositarli presso edifici o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, presso edifici pubblici e religiosi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- m) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) stare sulla pubblica via o in luogo pubblico, non attrezzato alla balneazione, in costume da bagno o comunque compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa

- di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) è vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto della pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale;
  - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - q) provocare spari, botti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare; rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere;
  - r) abbandonare rifiuti e ogni genere di materiale;
  - s) deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
  - t) depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario;
  - u) utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - v) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - w) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - x) esporre o stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.
  - y) è vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

#### Art. 7 - ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato accendere fuochi, falò o simili nel centro abitato; è vietato bruciare materiale di qualsiasi entità compreso materiale di varia natura presente nei cantieri edili e scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

E' parimenti vietato accendere polveri o liquidi infiammabili o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

#### Art. 8 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate.

E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa



autorizzazione dell'attività comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il tempo e con le modalità prescritte.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

### TITOLO III SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO

#### Art. 9 - DIVIETI

Nei parchi, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nelle zone alberate è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare disturbo, pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
- d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
- e) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
- f) salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- g) guastare e sporcare sedie, panchine e ogni altro arredo presente;
- h) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che sono stati espressamente vietati dall'autorità.  
**Il gioco del calcio è consentito ai ragazzi minori di 16 anni.**
- i) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini che per peso ed età siano incompatibili;
- j) entrare nei parchi e nei giardini pubblici fuori dagli orari consentiti ed indicati anche da appositi cartelli sito in loco;
- k) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- l) introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere;
- m) nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini;
- n) fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

E' sempre consentito l'accesso dei veicoli di pubblico servizio.

Tali disposizioni si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.

Oltre alle sanzioni previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà pubblica determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

#### Art. 10 - VERDE PRIVATO

Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.

I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.

E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

## **TITOLO IV IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art. 11 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento Edilizio e da altre norme esistenti in materia, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli edifici le cui facciate prospettino su piazze o vie pubbliche o comunque visibili dello spazio pubblico, hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dagli Uffici Tecnici del Comune.

Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.

I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.

Mantenere tetti, cornicioni, fumaioli, persiane, balconate terrazze e simili in buono stato e sufficientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

E' fatto obbligo di mantenere ogni terreno in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, rimuovendo le sterpaglie e mantenendo i manti erbosi a livelli di altezza tali da non provocare incendi, deposito di rifiuti o il proliferare di animali sgraditi.

I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali di gronda e pluviali al fine di mantenerne l'efficienza.

In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono, con adeguata segnaletica, transennare la zona interessata.

Ogni condominio deve recare indicazione visibile e affissa nell'atrio recante il nominativo dell'amministratore o della persona cui fare riferimento in caso di necessità.

### **Art. 12 - PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.

I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

## **TITOLO V NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

### **Art. 13 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

E' dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso pubblico, servendosi all'occorrenza e, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

E' vietato scaricare rifiuti, rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

E' vietato smaltire rifiuti secondo modalità diverse da quelle indicate dall'amministrazione comunale, previste e predisposte da apposita regolamentazione relativa al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani.

### **Art. 14 - SGOMBERO DELLA NEVE**

I proprietari, gli amministratori, i conduttori degli stabili e gli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati.

Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune, valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto del Codice della strada.

La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.

E' altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione del ghiaccio.

In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

## **TITOLO VI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 15 – SORGENTI SONORE**

Le attività rumorose ( suoni e rumori ) emesse da qualsiasi Sorgente Sonora (sia a carattere temporaneo che fisso) non potranno superare i limiti di emissione ed immissione previsti dal Piano di zonizzazione acustica vigente.

Le zone ed i relativi limiti di contenimento acustico sono indicate nel piano di zonizzazione acustica e previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

### **Art. 16 - LOCALI PUBBLICI**

I titolari di autorizzazione per locali pubblici, esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica.

Tali soggetti hanno altresì l'obbligo di vigilare affinché gli avventori, anche all'uscita dei locali e nelle immediate vicinanze di questi, evitino o cessino di porre in essere comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza.

### **Art. 17 – SCHIAMAZZI**

Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, l'uso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche e simili che disturbino le occupazioni e il riposo delle persone.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando

eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, provocando rombi, scoppi e rumori eccessivi e inutili.

#### Art. 18 – ANIMALI MOLESTI

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e nelle aree destinate a giardini, cani o altri animali che comunque disturbino, specie di notte, la quiete e il riposo delle persone.

### **TITOLO VII SUOLO PUBBLICO**

#### Art. 19 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### Art. 20 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

L'occupazione di suolo pubblico con strutture pubblicitarie avverrà nel rispetto delle norme in proposito disposte dal Codice della Strada e secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 21 - TRASLOCHI

Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento, secondo le modalità previste dal Codice della Strada e dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### Art. 22 - MANIFESTAZIONI

In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione.

#### Art. 23 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico.

Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

Dalle ore 20 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci derrate, casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

## TITOLO VIII

### DISCIPLINA IN MATERIA DI ANIMALI

#### Art. 24 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza con l'uomo, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

#### Art. 25 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

- a. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, molestarli, maltrattarli o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi inutili sofferenze o sevizie.
- b. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante; è vietato detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- c. E' vietato abbandonare gli animali.
- d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.
- e. Sono vietati sul territorio comunale spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie agli animali.
- f. A rispetto e tutela degli animali, è fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite, gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- g. E' fatto divieto di detenere animali in spazi angusti e non consoni alle caratteristiche etologiche, privi di acqua e di cibo necessari.
- h. Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Art. 26 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato, fuori dagli ambiti privati, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.

Il transito di gruppi di animali nelle strade di proprietà comunale potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, fatta salva la normativa vigente in materia, a tal fine si indicheranno le strade da percorrere e le modalità da adottare durante il transito.

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

#### Art. 27 - DETENZIONE DI CANI

In base alla normativa regionale vigente in materia è fatto obbligo ai proprietari di cani l'iscrizione all'anagrafe canina con relativo tatuaggio o microchip.

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria, garantendo regolari uscite giornaliere, sia per cani detenuti in appartamento che in recinti.

In luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia.

I cani dovranno essere tenuti custoditi in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio e che non procurino danno o pericolo per le persone che vi transitano.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere indicati da idonea segnaletica, che indichi la loro presenza, posta lungo il perimetro dell'area.

Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente e cure adeguate alla specie e ai bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a) E' vietato detenere cani all'aperto privi di idoneo riparo.  
In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata chiusa sui tre lati e rialzata da terra, con tetto impermeabilizzato.  
Per i cani custoditi in recinti si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Igiene.
- b) E' vietato detenere cani legati o a catena; qualora si renda necessario, non deve superare le 5 ore al giorno, la lunghezza della stessa dovrà essere almeno di 4 metri a scorrere su di un cavo aereo e tale da consentire all'animale movimento libero e la possibilità di poter raggiungere il proprio riparo e il contenitore dell'acqua e del cibo.

- c) E' vietato tenere in cani in spazi angusti quali balconi, solai, cantine, e box secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Nei casi di disturbo alla quiete pubblica, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

#### Art. 28 - CIRCOLAZIONE DI CANI

Al fine di prevenire danni a persone, cose o altri animali, il proprietario o detentore di un cane dovrà adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio;
- b) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo le informazioni sulle sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore.

Nei parchi e nei giardini pubblici i cani andranno condotti sempre a guinzaglio, salvo che apposita segnaletica ne vieti l'ingresso.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, dovranno essere segnalati alle competenti strutture ASL o alla Polizia Locale che provvederanno, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia, ad accalparli nonché affidarli alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori dei soggetti medesimi, che saranno avvertiti della cattura e ad essi saranno addebitate le spese di cattura e mantenimento, fatta salva l'applicazione dell'azione penale.

#### Art. 29 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali, pertanto hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, e di munirsi preventivamente di idonea attrezzatura atta alla raccolta, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, parchi e giardini del territorio comunale.



## **TITOLO IX MEDIAZIONE SOCIALE**

### **Art. 30 – MEDIAZIONE SOCIALE**

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale.

L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo, è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

La Polizia Locale, addetta al servizio suddetto, può in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto, cercando di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, potranno non essere rilevate le eventuali sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione, non potrà essere effettuato più di un intervento di conciliazione.

Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale, saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

## **TITOLO X SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo

stesso, fatte salve tutte le fattispecie previste come reati dal codice penale vigente.

#### Art. 32 - SANZIONI

Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.

Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.

I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale .

Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.

Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.

Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

#### Art. 33 - COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.

Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.